



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
SIRACUSA**

Piazzale IV Novembre - +39 0931 481011 - www.guardiacostiera.gov.it/siracusa - cp-siracusa@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N° 65 /2019

“RINVENIMENTO ORDIGNI BELLICI ”

Il Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo di Siracusa,

Località: specchio acqueo nei pressi dell'Isolotto di Vendicari (SR);

Data: dal 29 maggio 2019;

VISTI: i messaggi di Maricodrag La Spezia protocolli nn.00281e 00282 in data 29.05.2019, con i quali si comunica la presenza di numero due presunti residuati bellici nello specchio acqueo nei pressi dell'Isolotto di Vendicari;

VISTO: il Titolo VI Decreto Legislativo 15/03/2010 n. 66 “Codice dell'ordinamento militare” e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 15/03/2010 n.90;

RITENUTO: necessario, dover adottare le dovute misure a salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza della navigazione;

VISTI: gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che nella giornata odierna questa Autorità Marittima ha ricevuto comunicazione della presenza di numero 2 presunti residuati bellici nello specchio acqueo antistante l'Isolotto di Vendicari con le seguenti posizioni e caratteristiche:

ORDIGNO 1: LAT. 36° 47,078N LONG. 015° 09,170E (WGE), distanza dalla costa: 2.3 miglia nautiche, profondità 40 metri, tipo: assimilabile a mina ormeggiata con antenna e sinker, dimensioni stimate, diametro: 700 MM;

ORDIGNO 2: LAT. 36° 46,570N LONG. 015° 08,899E (WGE), distanza dalla costa: 1.7 miglia nautiche, profondità 40 metri, tipo: assimilabile a mina da fondo cilindrica, dimensioni stimate, diametro:530 MM, lunghezza 2100MM.

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza immediata e fino all'intervento di bonifica a cura di personale artificiere specializzato, nello specchio acqueo compreso nel raggio di 200 metri dai punti di cui al rende noto, è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione e comunque accedervi;
- effettuare attività di immersioni subacquee;
- svolgere attività di pesca;
- ogni attività connessa all'uso del mare non espressamente autorizzata.

Articolo 2

Il divieto di cui all'art. 1 non si applica al personale ed ai mezzi delle Forze Armate e di Polizia impegnati nel servizio di vigilanza e che debbano comunque accedere sul luogo in ragione dei loro compiti d'Istituto.

I contravventori alla presente Ordinanza, ove il fatto non costituisce diverso e/o più grave reato e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità a qualunque titolo derivanti della violazione del divieto, saranno puniti ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

Articolo 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/siracusa, nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.

Siracusa, 29/05/2019

P. IL COMANDANTE
C.V. (CP) Luigi D'ANIELLO t.a.
IL COMANDANTE IN II
C.F. (CP) Davide ACCETTA

Documento Informatico firmato ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39.
Il documento firmato originale e' giacente agli atti di questo ufficio.